

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 20/12/2016

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Gambettola si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso gli Uffici della della Polizia Municipale mediante il servizio Videonet di Lepida spa, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
  - b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d. per "titolare", il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e. per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  - f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
  - g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
  - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - l. per "centrale operativa", l'Ufficio della Polizia Municipale ove è collocato il sistema informatico tramite il quale è possibile visionare le riprese;

## **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Gambettola e collegato, tramite il servizio Videonet di Lepida spa, alla centrale operativa della Polizia Municipale.

#### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle registrazioni delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Municipale.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gambettola, sono:
  - a) prevenire fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza delle telecamere e favorirne la repressione ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire, tutelando la sicurezza urbana, come previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 11/2009 (convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 38/2009) e come definita dal Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;
  - b) sorvegliare determinate aree interessate da eventi rilevanti per la considerevole partecipazione di pubblico o per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la protezione civile, ovvero interessate da particolari elementi di criticità in termini di sicurezza urbana;
  - c) rassicurare i cittadini attraverso una chiara informazione relativa alle zone sorvegliate;
  - d) supportare le Forze di Polizia in tutte quelle attività di prevenzione e controllo utili a realizzare quanto previsto dal Patto per la Sicurezza per la Provincia di Forlì-Cesena il quale ha l'obiettivo di realizzare un sistema di sicurezza urbano integrato;
  - e) la ricostruzione della dinamica di atti illeciti, vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gambettola, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 5 – Notificazione preventiva al garante**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

## **Art. 6 – Titolare**

1. Titolari del trattamento dei dati raccolti sono il Comune di Gambettola, nella persona del Sindaco, e la Prefettura di Forlì-Cesena.

## **Art. 7 – Responsabile**

1. Sono Responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lettera e) del presente Regolamento:
  - per il Comune di Gambettola, designati con atto del Sindaco: il Comandante di Polizia Municipale ed il Vicecomandante di Polizia Municipale nonché Lepida spa solo ed esclusivamente limitatamente alla funzione di archiviazione e conservazione dei dati relativi al sistema di videosorveglianza per le telecamere collegate al servizio VideoNet di Lepida spa . E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
  - per la Questura di Forlì-Cesena: il Questore;
  - per il Comando Provinciale dei Carabinieri: il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati, per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate è consentita solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati da questo nominati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Responsabile del trattamento dei dati per il Comune di Gambettola custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

## **Art. 8 – incaricati**

1. Il Comandante della Polizia Municipale designa e nomina per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale, il responsabile della centrale di gestione e controllo e gli incaricati al trattamento selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria che - per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini - offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio, individuando – se ritenuto opportuno - diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

Il Comandante della Polizia Municipale incaricherà del trattamento dei dati anche i dipendenti di Lepida spa che gestiscono il sistema di gestione video centralizzato.

2. Il Questore e il Comandante Provinciale dei Carabinieri nominano - rispettivamente - tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e al Comando Provinciale dei Carabinieri, i responsabili delle strutture i quali procederanno a nominare gli incaricati del trattamento, selezionandoli tra gli operatori che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore. I Responsabili delle strutture di cui sopra vigilano sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle finalità del sistema.

3. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati (Lepida spa) è tenuto a fornire al Comandante e al Vicecomandante della Polizia Municipale l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.

#### **Art. 9 – Accesso alla centrale operativa della Polizia Locale**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito, oltre che ai Titolari e ai Responsabili del trattamento, esclusivamente al personale e ai soggetti individuati e incaricati rispettivamente dal Comandante della Polizia Municipale e dal/i Responsabile/i da lui nominato/i, dal Questore e dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, secondo le modalità individuate da ciascun Titolare.

2. L'accesso condiviso al sistema di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica è configurato con modalità tali da permettere l'accesso alle immagini da parte del Corpo di Polizia Municipale, della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Carabinieri solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

3. Per la parte digitale del sistema, ogni soggetto che accede ai dati e al sistema deve utilizzare le proprie credenziali riservate di accesso; non è possibile l'utilizzo di credenziali generiche.

4. E' adottato, quale ulteriore misura di sicurezza, un sistema di registrazione degli accessi e delle operazioni compiute. Pertanto, ogni singolo accesso ai dati viene annotato in apposito registro informatico su cui saranno indicate le informazioni specificate al successivo art. 17, comma 8.

5. Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli innanzi indicati dovranno essere espressamente autorizzati dal Responsabile del trattamento, con specifica indicazione circa tempi e modalità dell'accesso e ragioni del medesimo.

#### **Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

#### **Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservati, presso il sistema di videomanagement VideoNet di Lepida spa, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
  - trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
  3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
  4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le registrazioni effettuate dalle telecamere saranno visionabili presso la centrale operativa dell'Ufficio Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione presso il sistema di videomanagement VideoNet di Lepida spa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

#### **Art. 12 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2, lettere a) ed e).
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere esaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) ed e) ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

### **Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Gambettola, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Gambettola, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

### **Art. 15 – Diritti dell'interessato**

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del d.lgs 196/03. 2. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente, disciplinate agli artt. 7 e ss. del d.lgs 196/03, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione.

### **Art. 16 – Sicurezza dei dati**

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

### **Art. 17 – Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui agli artt. 7 ed 8;
  - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
  - alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
  - identità della persona che accede ai dati;
  - titolo dell'accesso;
  - la data e l'ora dell'accesso/uscita;
    - l'identificazione del terzo autorizzato;
    - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
    - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
    - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
    - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

### **Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Gambettola effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.



3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

#### **Art. 19 – Procedura per l'accesso alle immagini**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

#### **Art. 20 – Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gambettola a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 21 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante, al Protocollo d'intesa tra Prefettura di Forlì-Cesena e Comune di Gambettola sottoscritto il 14/09/2016 e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

#### **Art. 22– Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

#### **Art. 23 – Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

#### **Art. 24 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### **Art. 25 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.